



STATUTO

ENTE TUTELA AMBIENTALE SEZ. PROVINCIALE DI MASSA Odv

ART. 1

(Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del terzo Settore denominato: **Ente Tutela Ambientale ODV Sezione Provinciale di Massa Odv**, in sigla **E.T.A - Ms** assume la forma giuridica di Associazione Riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha Sede Legale in Via Lavello 14 nel Comune di Massa. Lo spostamento della Sede Legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organizzazione potrà aprire Distaccamenti su tutto il territorio Provinciale previa comunicazione preventiva.

L'Organizzazione è Riconosciuta dall'Ente Tutela Ambientale Odv Coordinamento Nazionale alla quale è associata e legalmente partecipe.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
2. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
3. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
4. interventi e prestazioni sanitarie;
5. Realizzare centri ascolto e case famiglia (anche in collaborazione con professionisti) in accordo e convenzione con Enti Pubblici, Strutture di accoglienza e reinserimento nella società di soggetti con restrizioni;
6. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
8. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
11. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
12. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

14. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
16. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
17. Attività di Safety & security in occasione di feste paesane, manifestazioni pubbliche, su richiesta di enti, comitati, Amministrazioni Pubbliche;
18. Attività A.S.A addetto segnaletica aggiuntiva in occasione di manifestazioni sportive e pubbliche;
19. Attività di Antincendio Rischio Medio/Alto e vigilanza connessa in occasione di manifestazioni, eventi (anche in luoghi chiusi come teatri, stadi ecc) pubbliche o private;
20. Gestire, anche attraverso apposite convenzioni aree naturali, oasi naturalistiche, parchi urbani e sub - urbani comprese relative strutture;
21. Proteggere la natura, l’ecosistema, il paesaggio urbano, l’ambiente, gli animali e il settore agricolo - alimentare;
22. Attività Nautica di soccorso e vigilanza marittima/ ambientale;
23. Attività di erpetologia e tutela degli animali da affezione e da reddito con interventi finalizzati al recupero e alla vigilanza delle normative.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

Sono individuate come attività secondarie anche:

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Articolazione territoriale)

L'organizzazione, in ossequio a quanto indicato nell'Art. 1 del presente statuto potrà dotarsi di articolazioni comunali per la gestione dei territori e dei comuni nella provincia dove opera. Le articolazioni comunali devono essere gestite dalla sezione provinciale.

ART. 7 **(Ammissione)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda*¹ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'Organo di amministrazione² delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati³.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni⁴ motivare⁵ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea⁶, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione⁷.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8
(Perdita qualifica Socio)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto⁸, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni⁹.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁰.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 9
(Diritti e doveri associati)

I Soci Volontari hanno i seguenti diritti:

1. eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati sulle attività dell'organizzazione ed essere informati sull'andamento;
4. partecipare a tutte le attività, corsi di formazione e adunanze;
5. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
6. frequentare le sedi e i locali dell'organizzazione;
7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, e consultare i libri associativi.

I Soci Volontari hanno il dovere e l'obbligo di:

1. Rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;

2. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo, gratuito, senza fine di lucro anche indiretto;
3. Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. 10 **(Organi)**

Sono Organi dell'organizzazione:

1. L'Assemblea Provinciale dei Soci
2. Il Consiglio di Amministrazione Provinciale
3. Il Presidente Provinciale

Ai componenti degli Organi associativi non potrà essere corrisposto alcun consenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

ART. 11 **(Assemblea Provinciale dei Soci)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un numero massimo di 3 soci.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con comunicazione almeno 20 giorni prima della data prestabilita. La comunicazione deve contenere la data, il luogo, il giorno. L'ordine del giorno, l'ora di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando sia richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

1. Nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e, se previsto, il revisore dei conti;
2. Approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulla *esclusione degli associati*

5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*
7. delibera lo *scioglimento*
8. delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
9. delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo/Consiglio di Amministrazione Provinciale)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
5. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
6. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero minimo di 5 membri a un numero massimo di 9, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti in base all'art. 2382 del Codice Civile, persone fisiche tra i componenti dell'assemblea, degli enti del terzo settore affiliati.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 **(Il Presidente Provinciale)**

Il Presidente provinciale rappresenta legalmente l'Organizzazione Provinciale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente Provinciale deve relazionare mensilmente al Presidente Nazionale o al suo Ufficio tutte le attività, iniziative ecc.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente Provinciale* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 **(Segretario Provinciale)**

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; - esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente; - tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione; - si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della

- corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione; - cura l'archivio dell'Associazione; - può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.
2. Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.
 3. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.
 4. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 15 (Corpo dei Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori/Dipendenti)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i Soci hanno diritto ad esaminare i Libri con preavviso di 2 giorni con richiesta inoltrata all'Ufficio Segreteria/ Amministrazione.

- ECONOMIA - BILANCI E PATRIMONIO ORGANIZZAZIONE

ART. 18

(*Revisore Legale dei Conti*)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(*Risorse Economiche*)

Le Risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da :

1. Quote associative;
2. Contributi da Enti e Amministrazioni Pubbliche o Private;
3. Donazione o lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Attività di raccolta fondi;
6. Rimborsi da convenzioni;
7. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(*I Beni/Patrimonio*)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(*Divieto di distribuzione degli utili*)

Ai fini di cui al precedente art. 22, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e comunicarlo agli organi istituzionali richiedenti con priorità al Coordinamento Nazionale dell'Ente Tutela Ambientale.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Massa 02/12/2020

Il Segretario Provinciale

Il Legale Rappresentante

Minerva M...